

Rep. del

Contratto stipulato mediante scrittura privata per
**l'affidamento del servizio di "Recapito degli avvisi
di pagamento 2017"**

TRA

CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA, di seguito "Consortio", C.F.
01779220498, rappresentato dal Dott. Alessandro Fabbrizzi,
nato a xxxxxx il 22.06.1963 C.F. xxxxxxxxxx

E

....., con sede in, di seguito
"Impresa", Part. IVA e/o Cod Fisc,
rappresentata dal, in qualità di
....., nato/a a, il
....., CF.

ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del
servizio di recapito al destinatario degli avvisi di
pagamento 2017 del Consorzio 5 Toscana Costa tramite posta
massiva di Poste Italiane S.p.A. e/o mediante sistema di
recapito in autoprestazione.

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'attività oggetto dell'appalto prevede il servizio di
recapito al destinatario degli avvisi di pagamento 2017 del
Consorzio 5 Toscana Costa, ed è articolato come di seguito:

A. Spedizione degli avvisi tramite le procedure di posta
massiva di Poste Italiane S.p.A. e/o sistema di recapito in
auto prestazione, secondo quanto dettagliatamente descritto
nell'art. 3 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia.

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto con
assoluta regolarità e puntualità; l'Impresa risponderà
direttamente di tutte le inadempienze e disservizi, e di
qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza
del servizio stesso, lasciando indenne e sollevato da ogni
incombenza il Consorzio.

L'Impresa dovrà nominare prima della consegna del servizio il
proprio Responsabile del Servizio avente il compito di
rapportarsi con i referenti nominati dal Consorzio.

L'Impresa, nella gestione dell'Appalto, dovrà operare nel
pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei
dati personali, della Legge n. 241/90, la L. n. 33/2013, sui
procedimenti amministrativi e il diritto di accesso ai
documenti amministrativi, del D.P.R. n. 445/2000 sulla
documentazione amministrativa, e delle loro successive
modificazioni ed integrazioni. In particolare, dovrà
rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati
trattati e vigilare che anche il personale dipendente si

comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. Resta inteso che l'Impresa dovrà improntare lo svolgimento della propria attività anche alla restante normativa vigente comunque applicabile all'attività espletata.

L'Impresa dovrà adeguare il proprio modo di operare alle modifiche normative o alle disposizioni di servizio che verranno impartite dal Consorzio per un più funzionale e celere svolgimento del servizio, senza che ciò possa comportare variazioni di costo a carico del Consorzio.

Per tutta la durata dell'appalto l'Impresa dovrà essere in regola nei confronti dei lavoratori e degli Enti Previdenziali, assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici. Nel caso venissero riscontrate irregolarità, il Consorzio potrà sospendere la liquidazione e procedere direttamente al pagamento di quanto dovuto avvalendosi sia della rata finale che della cauzione definitiva. Anche il pagamento della rata di saldo del corrispettivo dell'appalto e lo svincolo della cauzione definitiva di cui alla lettera di invito saranno subordinati alle verifiche di cui sopra.

ART. 4 - SERVIZI OPZIONALI, AGGIUNTIVI O COMPLEMENTARI

È facoltà dell'Impresa offrire in sede di gara servizi aggiuntivi o complementari a quanto richiesto nel Capitolato

al fine di migliorare ed incrementare la funzionalità del servizio oggetto dell'Appalto. Si precisa che tali servizi non comporteranno alcun aumento del corrispettivo previsto dal presente Capitolato ed il loro effettivo utilizzo sarà comunque subordinato all'approvazione esplicita del Consorzio.

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 6 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio così come definito al precedente punto 1, ha inizio dopo la stipula del formale contratto, fermo restando la facoltà di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni avverrà trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura e di dettagliato riepilogo delle attività svolte. Il calcolo del corrispettivo dovuto all'Impresa verrà effettuato sulla base del numero di avvisi lavorati (postalizzati) nei 3 (tre mesi) precedenti da riscontrare con la documentazione prodotta e richiesta dal presente capitolato.

La liquidazione delle fatture sarà subordinata all'accertamento da parte del Responsabile del Procedimento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

Le fatture relative agli stati di avanzamento dovranno essere intestate: Consorzio 5 Toscana Costa - Codice Fiscale 01779220498 - Via degli Speciali, 17 loc. Venturina - 57021 Campiglia Marittima (LI)

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo, di norma, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione del Contratto e della regolarità contributiva.

I termini indicati al comma precedente sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010 l'Aggiudicatario dovrà indicare in ogni singola fattura il numero di CIG, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.

ART. 8 - REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari indicati nell'offerta rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto e non si procederà ad alcuna revisione periodica.

ART. 9 - SUPERVISIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO

Il Consorzio si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento e a propria cura e spese, ispezioni, verifiche e controlli sulle procedure adottate dall'Impresa al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio.

Le eventuali contestazioni dovranno essere comunicate all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi. Il riscontro delle inadempienze darà luogo alla procedura di cui all'articolo 13.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà rispondere di ogni danno diretto e indiretto che per fatto proprio o dei suoi addetti potrà derivare al Consorzio.

L'Impresa dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con primaria Compagnia di Assicurazione, per danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Impresa è direttamente responsabile dei danni che essa stessa, i suoi dipendenti o fornitori nonché gli eventuali subappaltatori o cessionari dovessero arrecare a persone o cose del Consorzio o di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al Capitolato Tecnico.

**ART. 11. OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVAMENTE ALLA
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Le parti pattuiscono di comune accordo tra loro che il corrispettivo per la prestazione del presente contratto, ai sensi di legge, deve essere corrisposto sul c/c intrattenuto dall'operatore economico "XXXXXXXX" presso la Banca "XXXXXXXX", Agenzia di XXXXXXXX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, previa presentazione di relativa fattura/ricevuta e delle verifiche a norma di legge.

I mandati di pagamento saranno emessi sulla tesoreria del committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 ed a tal fine, dichiara che, il conto corrente indicato è dedicato e che le persone delegate ad operare sullo stesso sono XXXXXXXX nata a XXXXXXXX il XXXXXXXX Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX, e XXXXXXXXXXXXXXXX nata a XXXXXXXX il XXXXXXXX Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone

delegate ad operare sui conti correnti dedicati utilizzati per il presente contratto deve essere comunicata al committente entro 7 giorni. Entro tale termine devono essere comunicati al committente le generalità ed il Codice Fiscale dei nuovi soggetti delegati ad operare sui conti correnti. Le eventuali cessioni del credito avranno efficacia nei confronti del committente solamente se effettuate nelle forme di cui dell'Atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata, notificate al committente e comunque subordinatamente all'accettazione da parte di questo Ente.

ART. 12 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Impresa e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, in qualsiasi modo riguardanti l'attività amministrativa del Consorzio.

L'Impresa è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti al Consorzio per la violazione degli obblighi di cui al comma precedente del presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori. Dovranno essere garantite le misure minime di sicurezza dei dati trattati; per quanto non specificatamente contemplato si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed, in particolare al D.Lgs. 196/2003 "Codice

in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Il Consorzio si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Il Consorzio, ai sensi del suddetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., assicura che i dati comunicati dalle imprese concorrenti saranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

ART. 13 INADEMPIMENTI E PENALI

L'Impresa è responsabile della corretta e perentoria effettuazione del servizio oggetto del presente appalto sino alla scadenza naturale del Contratto.

Qualora durante l'esecuzione del servizio il Consorzio riscontri inadempienze contrattuali saranno applicate, previo contraddittorio con l'Impresa, le seguenti penalità:

a) per ogni invio che l'Impresa, nell'ambito della percentuale di avvisi per i quali ha garantito il recapito attraverso la propria organizzazione diretta/indiretta e che dovesse essere invece recapitato attraverso il servizio di posta massiva di Poste Italiane S.p.A. , è prevista una penale pari a € 0,50 per invio.

b) per avvisi recapitati oltre i termini indicati nell'Offerta
Tecnica : in caso di verifiche eseguite dal Consorzio in
contraddittorio con l'Impresa risultassero avvisi non ancora
recapitati o non ancora immessi nel circuito di Posta Massiva
in misura superiore al 2% del totale avvisi da recapitare
viene applicata una penale di € 5.000.

Il Consorzio potrà applicare all'Impresa penali sino a
concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per
cento) dell'importo/valore massimo complessivo del servizio.
Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il
limite del 10% dell'importo del servizio, il rapporto potrà
essere rescisso.

La constatazione delle inadempienze potrà avvenire, a titolo
esemplificativo, mediante analisi delle documentazioni dei
procedimenti, oppure mediante visite ispettive, programmate o
a sorpresa, nei luoghi di esecuzione dei servizi. Nel caso di
visite ispettive programmate o a sorpresa, sarà redatto un
verbale di sopralluogo firmato dall'Impresa o dai testimoni.

Nel caso in cui l'Impresa non intenda firmare o non sia
presente ne verrà dato atto nel verbale. L'Impresa può
mettere a verbale le sue deduzioni. Nel caso in cui il
Consorzio non accogliesse le deduzioni dell'Impresa, sarà
libero di applicare delle penali. L'esito delle verifiche, i
relativi Verbali e la quantificazione delle detrazioni
saranno inclusi nelle Comunicazioni di Inadempienza di cui al

comma successivo.

Il Consorzio comunicherà per iscritto all'Impresa, entro 10 giorni, l'avvenuto accertamento di tali inadempienze.

L'Impresa potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Il Consorzio, a seguito delle controdeduzioni dell'Impresa, assumerà le proprie determinazioni in merito all'eventuale applicazione delle penali e delle detrazioni comunicando all'Impresa le eventuali detrazioni residue da applicare in sede della successiva liquidazione trimestrale del corrispettivo.

Il mancato riscontro da parte dell'Impresa, nei termini di cui al presente articolo, sarà inteso come assenso all'applicazione delle penali.

Le penali di cui al presente articolo saranno portate in detrazione dal corrispettivo dell'Impresa relativo alla prima fatturazione trimestrale successiva alla comunicazioni di inadempienza. Per la quota trattenuta, l'Impresa dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale stabilita dal Consorzio o decrementare la prima fatturazione trimestrale successiva di un valore pari all'importo della penale stessa.

La procedura di liquidazione delle fatturazioni del trimestre

successivo a quello di applicazione delle penali rimarrà sospeso fino a quando l'Impresa non avrà rimesso i documenti di cui sopra e per il ritardo nel pagamento l'Impresa non potrà vantare ulteriori diritti ed oneri.

Sarà facoltà del Consorzio, qualora l'Impresa non provveda agli adempimenti previsti, di incamerare direttamente dalla cauzione definitiva le somme corrispondenti alle penali e detrazioni da applicare all'Impresa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Consorzio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Poiché il servizio oggetto dell'appalto, per sua natura, deve essere svolto senza soluzioni di continuità, le penali si applicheranno, altresì, in caso di impossibilità temporanea dell'Impresa ad assolvere ai propri doveri contrattuali anche per cause ad essa non imputabili, salvo i casi di cui ai commi successivi del presente articolo.

L'Impresa non sarà ritenuta responsabile per il mancato o

tardivo adempimento delle obbligazioni contrattuali qualora ciò sia dovuto direttamente o indirettamente ad accertate ed oggettive cause di forza maggiore. In questo caso i termini risulteranno prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che abbia provocato l'inadempimento o il ritardato inadempimento.

Il Consorzio, in caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'Impresa, procederà all'incameramento integrale della cauzione definitiva e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Consorzio avrà diritto di procedere all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 14. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Costituisce altresì, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della

L. n. 136/2010 , causa di risoluzione del contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto.

Qualora l'importo complessivo delle penali sia superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo presunto dell'appalto, sarà facoltà del Consorzio risolvere il

contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.,
ferma restando in ogni caso la corresponsione da parte
dell'Impresa delle penali e la facoltà del Consorzio di
richiedere il risarcimentodanni.

Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto
qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva
diffida ad adempiere per iscritto, i servizi non fossero
eseguiti con la massima cura e puntualità.

ART. 15 Cauzionidefinitiva

Alla stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare
la cauzione definitiva, stabilita nella misura del 10%
dell'importo netto contrattuale del servizio assegnato, con
le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto ai sensi del
combinato disposto degli artt. 103 comma 4 e 93 comma 7 del
D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per risarcire
il danno che l'Ente appaltante abbia patito in corso di
esecuzione del contratto o per l'applicazione di penali,
fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione
stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del
contratto.

Resta salvo, per il Consorzio, l'esperimento di ogni altra
azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata

del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso.

ART. 16 Controversie. Foro competente

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Il Foro territoriale competente per le controversie amministrative è quello del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze. Per eventuali controversie demandate al giudice ordinario, il Foro competente è quello di Livorno, sede legale del Consorzio.

ART. 17 Dichiarazioni dell'Impresa

L'Impresa ha dichiarato espressamente:

1. di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interessi anche potenziale con il Consorzio;
2. di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi relativamente all'appalto;
3. di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare alcuna offerta, di qualsiasi natura, da cui possa derivare un qualche vantaggio indebito in relazione all'appalto;
4. di non aver consentito, ricercato, cercato di ottenere o accettato e di impegnarsi a non

consentire, ricercare, cercare di ottenere o accettare alcun vantaggio finanziario o di altra natura, a favore o da parte di chicchessia, che costituisca una prassi illegale o che si configuri come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa connessa all'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi;

5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

6. di aver preso visione del Piano di Previsione della Corruzione per il triennio 2017-2019 approvato con Decreto Presidenziale n°18 del 1 Giugno 2017 unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e il Codice di Comportamento e di aderire alle disposizioni in essi contenuti, scaricabili dal sito internet del Consorzio www.cbtoscanacosta.it, sezione "Comunicazione - Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Dettaglio";

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al

Consorzio l'eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra menzionate.

ART. 18 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio affidato ed oggetto del presente contratto, riporteranno il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n.726209780S, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione.

Venturina Terme, li .

L'Impresa Consorzio 5 Toscana Costa

Il Legale Rappresentante Direttore Settore Amm.vo

A norma dell'art. 1341 Codice Civile le parti, previa lettura e rilettura di ogni clausola del presente contratto di cui agli articoli uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, dichiarano espressamente di approvarle integralmente.

Venturina Terme, li .

L'impresa Consorzio 5 Toscana Costa

Il Legale Rappresentante Direttore Settore Amm.vo